



Approfondimenti Misure Economiche

06/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

In attesa del decreto "liquidità" con nuovi interventi a sostegno della liquidità delle imprese, si ricorda che il decreto Cura Italia ha già previsto in tal senso delle misure per le Piccole e Medie Imprese, in sigla PMI. Infatti per le PMI, oltre alla moratoria sino al 30/09/2020 per mutui, finanziamenti, leasing ed altri rapporti di credito con il sistema bancario, l'altra leva sollecitata dal Governo nel Dl Cura Italia (art.49) come sostegno alla liquidità delle imprese è stata il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI: un intervento sulle risorse (un'iniezione di ulteriori 1,5 miliardi) e sulle procedure operative con significative semplificazioni. In sintesi, gli aspetti operativi più importanti e novità del Decreto Cura Italia:

Che cosa è il fondo di garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI (e per i professionisti) è uno strumento pubblico di sostegno a imprese e professionisti nell'accesso al credito bancario. Si ricorda che nella definizione di PMI (Piccole e Medie Imprese) rientrano le imprese con un numero dipendenti sotto le 250 unità, con un fatturato annuo sotto i 50 milioni di euro o lo Stato Patrimoniale attivo sotto i 43 milioni di euro, all'interno di questo più ampio perimetro le imprese si distinguono in micro, piccole e medie .

Come funziona

Lo Stato si pone come garante di un finanziamento ad un'impresa. La garanzia copre fino a un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento per i prestiti fino a 1,5 milioni. Innalzato a 5 milioni il tetto massimo garantito per beneficiario. Estensione della procedura agevolata per i prestiti fino a 40 mila euro. Il Fondo può intervenire garantendo direttamente l'operazione finanziaria oppure contro garantendo un soggetto garante (confidi o altro intermediario finanziario) che garantisce l'operazione in prima battuta. Per **nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia la garanzia è concessa a titolo gratuito.**

Le procedure

Procedure di istruttoria più snelle: **per accedere al Fondo non saranno valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi, in modo da "sterilizzare" gli effetti della crisi provocata dall'emergenza sanitaria e che rischierebbe di tagliare fuori i soggetti sani in difficoltà nell'immediato.** Per le linee di finanziamento «light» (innalzato sino a 40mila euro) restano confermate le procedure semplificate già in vigore dopo la riforma del Fondo (decreto Mise 12 febbraio 2019): **l'accesso alle garanzie pubbliche avviene senza valutazione del merito creditizio.**

La garanzia per le persone fisiche esercenti attività d'impresa

Il Dl Cura Italia ha esteso i benefici delle garanzie pubbliche a tutti i soggetti precedentemente esclusi e cioè le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e che abbiano subito danni economici a seguito dell'epidemia. In questo caso i finanziamenti, con garanzia gratuita, hanno durata di 18 mesi (meno un giorno) e importo fino a 3mila euro. Anche in questo caso le procedure sono snelle e non comportano alcuna valutazione del merito creditizio del soggetto beneficiario.

Come si accede

Gli interessati devono rivolgersi alle banche e agli intermediari autorizzati (l'elenco completo è disponibile sul sito del Fondo: www.fondigaranzie.it) chiedendo che sulle operazioni di prestito venga applicata la garanzia pubblica. Saranno poi gli istituti di credito a presentare domanda sulla piattaforma online del Fondo, il quale risponde entro cinque giorni lavorativi.

A seguire schema riepilogativo, riportato nel sito del MISE, delle novità introdotte dall'articolo 49 del Decreto "Cura Italia" in materia di Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

(valide dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020)

Tema	Cosa cambia
Gratuità della garanzia	La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.
Innalzamento della misura della garanzia	Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all'80% del finanziamento per la garanzia "diretta" e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).
Innalzamento dell'importo massimo garantito	L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.
Più favorevoli criteri di valutazione	<p>La valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate.</p> <p>Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.</p> <p>Tale previsione consente l'accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell'emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell'accesso all'incentivo pubblico.</p>
Accesso, senza valutazione, alla garanzia per le persone fisiche che	I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo

Tema	Cosa cambia
svolgono attività d'impresa	gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.
Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti	Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito	Viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La "Sezione speciale microcredito" del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell'importo di finanziamento.

Come detto, queste misure sono già in vigore dal 17 marzo; il nuovo decreto anti- crisi atteso per oggi in Consiglio dei Ministri, dovrebbe intervenire per parte più significativa sulle garanzie alle imprese grandi e medie, per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI le novità attese dovrebbero essere:

- L'estensione alle cosiddette "small mid cap" aziende fino a 499 dipendenti;
- Per i tetti di garanzia si va verso il 100% per prestiti fino a 800mila euro con valutazione del Fondo, 100% fino a 25mila euro senza valutazione, e 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e valutazione della situazione finanziaria pre crisi (e non del modulo andamentale).
- via libera anche ai finanziamenti garantiti per le aziende che hanno inadempienze probabili (secondo declaratorie dei crediti del sistema bancario);
- sul fronte degli adempimenti burocratici, poi, si valuta se spostare a dopo l'erogazione del finanziamento la valutazione antimafia.